



# CITTÀ DI MONDRAGONE

*Medaglia d'Oro al Merito Civile*

Provincia di Caserta

## **AREA III**

LAVORI PUBBLICI - IGIENE URBANA E AMBIENTE – CIMITERO – MANUTENZIONI

---

### **APPALTO PER L'ESECUZIONE DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE**

#### ***"RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE IN VIALE MARECHIARO"*** **REALIZZAZIONE AREA GIOCHI - INTERVENTO 01**

Procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 nr. 36, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante piattaforma telematica

### **CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO**

**(ai sensi dell'art. 32 dell'allegato I.7 del D.Lgs. 36/2023)**

## ART.1 PREMESSA E OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente capitolato costituisce la base dello schema di contratto ai sensi dell'art. 32 dell'All. I.7 al CCP 2023 in quanto è completo di tutte le prescrizioni che la normativa vigente prevede siano inserite nello schema di contratto.

2. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e relative forniture funzionali necessari per l'esecuzione dell'opera di seguito indicata:

<i>OGGETTO</i>	<b>"RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE IN VIALE MARECHIARO" - REALIZZAZIONE AREA GIOCHI - INTERVENTO 01</b>
<i>ELABORATI PROGETTUALI APPROVATI DALL'AMMINISTRAZIONE</i>	<b><i>VEDI ELAB.00_Elenco_elaborati (Esclusivamente per la parte riguardante l'intervento 01: realizzazione area giochi)</i></b>

L'appalto ha per oggetto l'adeguamento dell'area mediante la fornitura e l'installazione di attrezzature ludiche e di pavimentazione antitrauma conformemente alle norme UNI EN 1176 - 1,2,3,4,5,6,7 e EN 1177 nonché l'abbattimento delle barriere architettoniche e il riadeguamento funzionale dell'area.

Gli articoli dovranno essere conformi al Decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica del 7 febbraio 2023, Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22/03/2023

3. Nel presente capitolato speciale d'appalto (di seguito Capitolato), le parti verranno denominate per brevità come appresso indicato

- Amministrazione comunale: Amministrazione
- Aggiudicatario dell'appalto: Appaltatore

## ART.2 DURATA DELL'APPALTO

Il presente appalto ha durata 120 giorni naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori e forniture.

## ART.3 IMPORTO DELL'APPALTO – MODIFICHE ORDINE E QUANTITATIVI

### 3.1 Importo dell'appalto

L'importo complessivo delle lavorazioni e forniture a corpo al netto di oneri sicurezza (lettera "a" comma 1 articolo 5 allegato I.7 CCP2023) ammonta ad € 201.270,24

(duecentounomiladuecentosettanta/24).

L'importo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta (lettera "b" comma 1 articolo 5 allegato I.7 CCP2023) è stato stimato in € 4.462,88 (quattromilaquattrocentosessantadue/88 ) per l'esecuzione degli interventi.

Il costo della manodopera (comma 14 articolo 41 CCP2023) è stato stimato in € 35.651,70 (trentacinquemilaseicentocinquantuno/70) per l'esecuzione degli interventi.

La categoria prevalente di lavorazioni è la OS24 (180.516,98 €)

Le categorie scorporabili sono: OG1 (20.753,26 €)

L'importo derivante dal ribasso d'asta applicato e dalle economie presenti nel quadro tecnico economico, potrà essere utilizzato per l'acquisto di ulteriori arredi/attrezzature e/o lavorazioni ritenute necessarie dall'Amministrazione per la riqualificazione dell'area.

Gli importi contrattuali e relative lavorazioni sono quelli derivanti dall'offerta presentata in fase di gara, eventualmente modificati nei modi e nei casi specificati dal presente capitolato speciale e dalla relativa normativa applicabile.

NB: nel quadro tecnico economico, fra le somme a disposizione della stazione appaltante, è inserita una voce al punto b.5 "Lavori in economia e forniture esclusi dall'appalto - predisposizione area, realizzazione basi e cofinanziamento attrezzature bando sport area fitness" relativa a lavori in economia per la sistemazione del verde per predisposizione area e la realizzazione delle basi d'appoggio ed il cofinanziamento dovuto dal Comune per la fornitura e posa in opera di attrezzi sportivi nell'ambito del Progetto "SPORT DI TUTTI - Parchi", iniziativa promossa dal Ministro per lo Sport e i Giovani, per il tramite del Dipartimento per lo Sport, e realizzata in collaborazione con Sport e salute S.p.A., il tutto come da convenzione sottoscritta fra il Comune di Mondragone e la prefata società.

La somma stimata per la realizzazione degli interventi sopra descritti, esclusa la quota di € 17.500,00 accantonata per il cofinanziamento dovuto dal Comune, è pari ad € 9.995,16 per la sistemazione del verde ed € 10.300,48 per le opere di predisposizione basi attrezzi sportivi relativi alla realizzazione area fitness - intervento 02. Relativamente all'intervento 02 l'Amministrazione si riserva la possibilità di appaltare all'esecutore la realizzazione delle basi d'appoggio delle attrezzature nel caso in cui si verificasse la necessità di realizzarle durante lo svolgimento dei lavori, al fine di evitare sovrapposizioni di cantieri. La presente non costituisce opzione contrattuale.

### **3.2 Modifiche contrattuali**

L'Amministrazione si riserva di variare la composizione quantitativa della fornitura rispetto a quella indicata nell'elenco degli arredi posti a base di gara, secondo le effettive necessità anche in riferimento alle economie di gara. L'Amministrazione si riserva, inoltre, la facoltà di ordinare anche prodotti diversi da quelli previsti nell'elenco, qualora ciò si dovesse rendere necessario per provvedere ad esigenze diverse dell'Amministrazione stessa. In questo caso si procederà a inviare richiesta di offerta all'aggiudicatario e nel caso in cui la quotazione dei beni richiesti sia ritenuta congrua e rispondente ai costi di mercato, lo stesso prodotto entrerà a far parte dell'elenco arredi del presente Capitolato Speciale di Appalto seguendone le stesse condizioni sino a scadenza del contratto.

#### **ART.4 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE**

La procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 31 marzo 2023 nr. 36, sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 108 comma 1, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, mediante piattaforma telematica.

L'offerta economica avrà un peso pari al 10% mentre l'offerta tecnica e miglorie avrà un peso pari all'90% sul punteggio attribuibile.

La stazione appaltante si riserva la possibilità di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. Tale facoltà può essere esercitata non oltre il termine di trenta giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte.

#### **ART.5 INVARIABILITÀ DEL PREZZO**

Le parti rinunciano a qualsiasi revisione delle condizioni di contratto. I prezzi rimarranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto salvo casi particolari previsti dalla normativa vigente.

#### **ART.6 STIPULA DEL CONTRATTO E RELATIVE SPESE**

L'efficacia del presente Capitolato è subordinata alla produzione dell'integrale documentazione richiesta per la stipula del contratto di cui costituirà allegato integrante.

La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati equivale altresì a dichiarazione di perfetta conoscenza delle condizioni dei luoghi e di tutte le circostanze generali e speciali che possono influire sull'esecuzione dei lavori nonché della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori e realizzabilità dell'opera sulla base del progetto e dell'offerta presentata in fase di gara.

Ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. 36/2023, il contratto è stipulato, a pena di nullità, in forma scritta ai sensi dell'allegato I.1, articolo 3, comma 1, lettera b), in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, in forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante della stazione appaltante, con atto pubblico notarile informatico oppure mediante scrittura privata, con spese a carico dell'appaltatore. I capitolati e il computo metrico estimativo, richiamati nel bando o nell'invito, fanno parte integrante del contratto.

#### **ART.7 CONTRATTO**

1. L'interpretazione delle clausole contrattuali avviene in conformità alle regole ermeneutiche previste dal codice civile, tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati perseguiti con l'attuazione del progetto approvato.

2. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva. Gli elaborati di dettaglio che non siano espressamente definiti come esemplificativi prevalgono sugli elaborati aventi contenuto più generale.

3. In caso di norme del capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

4. Sono materialmente allegati al contratto il presente capitolato speciale e il computo metrico

estimativo.

5. Trattandosi di contratto stipulato a corpo, il predetto computo metrico estimativo non ha valore contrattuale e non può costituire titolo per pretese di alcun tipo da parte dell'appaltatore.

6. Costituiscono parte integrante del contratto, ancorché non materialmente allegati i seguenti documenti di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il capitolato generale approvato con il regolamento di cui al D.P.P. 16 agosto 2023 n. 20 – 96/Leg.;
- il piano di sicurezza e di coordinamento redatto ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il progetto posto a base di gara costituito dagli elaborati indicati nell'elenco;
- il documento di sintesi dell'offerta e l'elenco prezzi;
- le giustificazioni dei prezzi offerti presentate in sede di gara e le analisi prezzi unitari prodotte in gara;
- l'offerta tecnica e migliorativa presentata in gara.

7. Il contratto è stipulato a corpo. L'importo del contratto, come determinato in seguito all'offerta complessiva in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavori, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità di detti lavori.

8. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara non hanno efficacia negoziale e l'importo complessivo dell'offerta, anche se determinato attraverso l'applicazione dei predetti prezzi unitari alle quantità, resta fisso e invariabile. In caso di aggiudicazione mediante presentazione di un ribasso percentuale unico da applicarsi sull'elenco prezzi di progetto, i prezzi contrattuali si determinano in ragione dell'applicazione del ribasso percentuale offerto sul prezzo indicato in elenco prezzi. Allo stesso modo non hanno efficacia negoziale le quantità indicate dalla amministrazione aggiudicatrice negli atti progettuali e nella lista, ancorché rettificata, essendo obbligo esclusivo del concorrente il controllo e la verifica preventiva della completezza e della congruità delle voci e delle quantità indicate dalla stessa Stazione appaltante, e di formulare l'offerta sulla sola base delle proprie valutazioni qualitative e quantitative, assumendone i rischi.

9. I prezzi unitari offerti dall'aggiudicatario in sede di gara sono per lui vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate o autorizzate ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 e dell'art. 5 commi da 1 a 5 e da 8 a 12 del relativo All. II.14 nel rispetto di quanto previsto dall'art. 41 del Capitolato generale e che siano estranee ai lavori a corpo già previsti. Per le categorie di lavori non previste in contratto si provvede alla formazione dei nuovi prezzi ai sensi degli Articoli 11 e 41 cap.gen., Art. 120 d.lgs. 36/2023, Articolo 5, co. da 1 a 5 e da 8 a 12 Allegato II.14 CCP2023, Allegato A cap.gen., del presente capitolato speciale nonché dell'allegato A del cap.gen.

## **ART.8 TRATTAMENTO DEI DATI**

I dati personali conferiti ai fini della partecipazione alla gara dei concorrenti nonché quelli legati alla stipulazione del contratto, saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e dell'eventuale stipulazione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D.Lgs.196/2003. Il titolare del trattamento dei dati in questione è il Comune di Mondragone (CE).

## **ART.9 QUALIFICAZIONE DEGLI OPERATORI ECONOMICI**

Ai fini della partecipazione alla procedura di affidamento dell'appalto di lavori e forniture in oggetto gli operatori economici devono possedere i seguenti requisiti:

- Requisiti di ordine generale degli operatori economici ai sensi degli artt. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

- Requisiti di ordine professionale di cui all'art. 100: iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11.

- Requisiti di capacità tecnica e professionale: i concorrenti devono avere eseguito negli ultimi tre anni contratti analoghi a quelli oggetto di appalto per un importo almeno ad 1,5 volte il valore del presente appalto.

**Per quanto riguarda i lavori indicati dal presente Capitolato, è richiesta la qualificazione dell'Appaltatore per le seguenti categorie e classifiche: Categoria OS24 "Verde e arredo urbano" - Classifica I (lavori per importi fino ad Euro 258.000,00)**

#### **ART.10 INDIVIDUAZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE**

Gli interventi previsti dal presente appalto interessano l'area della villa comunale in viale Marechiaro così come riportato nelle tavole progettuali a corredo della documentazione di gara e consistono nella fornitura e posa in opera di giochi e relative pavimentazioni ad assorbimento d'impatto, fornitura e posa in opera di arredi, realizzazione di rampette di collegamento fra i viali e le aree ludiche per l'abbattimento delle barriere architettoniche, . L'Aggiudicatario si impegna ad assicurare tutte le maestranze, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e per dare il lavoro completamente compiuto e rispondente alla regola dell'arte secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dai documenti contrattuali dei quali l'Aggiudicatario dichiara di avere preso completo ed esatta conoscenza e nel rispetto della normativa specifica di settore. Pertanto l'Aggiudicatario dovrà attivare quanto necessario, in termini organizzativi, gestionali, di approvvigionamento materiali ed operativi.

L'aggiudicatario è obbligato a conformarsi, strutturarsi ed organizzarsi per adempiere correttamente agli obblighi contrattualmente previsti a suo carico.

I dettagli tecnici ed economici sono definiti nelle relazioni tecniche dell'intervento e i documenti contabili a corredo della documentazione di gara.

#### **ART.11 GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA**

L'offerta dovrà essere corredata della garanzia come prescritto dall'art. 106 del D.Lgs n. 36/2023.

#### **ART.12 GARANZIA DI ESECUZIONE – POLIZZA DECENNALE DI ASSICURAZIONE INDENNITARIA E R.C.**

1. L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva come prescritto dall'art.117 del D.Lgs n. 36/2023 e secondo le modalità in esso riportate.

2. Ai fini dell'applicazione del comma precedente, l'importo contrattuale è calcolato sulla base d'asta al lordo del ribasso offerto computando anche le eventuali varianti progettuali apportate in fase

di esecuzione, ad eccezione di quelle comportanti un aumento o una diminuzione dell'importo del contratto non superiore al quinto.

3. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte della stazione appaltante della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta.

4. L'esecutore dei lavori costituisce e consegna alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto. La polizza del presente comma assicura la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a 500.000 euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

5. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo e l'assunzione del carattere di definitività dello stesso.

6. In sede di emissione del certificato di collaudo l'appaltatore è obbligato a trasmettere all'amministrazione aggiudicatrice la polizza assicurativa decennale e per responsabilità civile decennale, costituita secondo quanto previsto da questo articolo. La Scheda Tecnica 2.4 di cui all'allegato del D.M. 193/2022 deve prevedere:

a. importo partita 1 (sezione A) - Rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi: massimale pari al 40% del valore dell'opera realizzata ai sensi dell'art. 117 del D.Lgs. n. 36/2023;

b. importo partita 2 sezione A (demolizione e sgombero): massimale pari al 30% del valore dell'opera realizzata oltre alla copertura assicurativa per le spese sostenute per la ricerca della parte difettosa dell'opera che ha originato il danno.

c. importo sezione B (responsabilità civile decennale postuma): massimale pari al 5% del valore dell'opera realizzata, con un minimo di Euro 500.000,00 ed un massimo di Euro 5.000.000,00.

7. La copertura assicurativa decorre dalla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

8. La polizza assicurativa è calcolata sulla base dei massimali sopra indicati; la polizza indennitaria deve contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore dell'amministrazione aggiudicatrice non appena questa lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorranzo consensi ed autorizzazioni di qualunque specie.

9. La polizza assicurativa è costituita conformemente allo schema tipo previsto dalla normativa statale (Schema Tipo di polizza 2.4, approvato con D.M. 16 settembre 2022 n. 193), mediante sottoscrizione digitale da parte dell'appaltatore e del garante della relativa scheda tecnica secondo

quanto previsto dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) ed è trasmessa dall'appaltatore tramite PEC in formato PDF/A non modificabile. La scheda tecnica deve prevedere le coperture indicate negli atti di gara o nel contratto ed è integrata dalle seguenti clausole:

a) che il foro competente in caso di controversia tra garante e amministrazione aggiudicatrice è quello di Santa Maria Capua Vetere;

b) che eventuali clausole difformi o integrative rispetto a quelle previste dallo schema tipo non sono opponibili all'amministrazione aggiudicatrice e valgono unicamente nei rapporti interni tra garante e appaltatore.

### **ART.13 PROGRAMMA DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

1. Prima dell'inizio dei lavori l'appaltatore deve predisporre e consegnare alla direzione lavori, ai fini della sua approvazione da parte dell'amministrazione aggiudicatrice, un proprio programma di esecuzione dei lavori, anche indipendente dal cronoprogramma, in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa. Qualora l'appaltatore non presenti il programma dei lavori entro il termine stabilito, il responsabile unico del progetto fissa una nuova data e l'inizio dei lavori rimane sospeso. Trascorso inutilmente il nuovo termine, l'amministrazione aggiudicatrice ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

2. Il programma deve essere coerente con i tempi contrattuali di ultimazione, con i piani della sicurezza e con l'eventuale cronoprogramma predisposto dall'appaltatore in sede di offerta e deve essere approvato dall'amministrazione aggiudicatrice mediante apposizione di un visto del responsabile unico del progetto, sentito il direttore lavori. L'amministrazione aggiudicatrice può chiedere all'appaltatore di apportare modifiche al programma dei lavori; in tal caso l'inizio dei lavori rimane sospeso dalla data della richiesta medesima. Qualora l'amministrazione aggiudicatrice non si sia pronunciata entro la data prevista per l'inizio dei lavori, il programma si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto del termine di ultimazione e fermo restando quanto previsto dal cronoprogramma.

3. Il programma dei lavori deve riportare, per ogni pacchetto di lavorazioni, le previsioni circa il relativo periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date e agli importi contrattualmente stabiliti per la liquidazione dei certificati di pagamento.

4. L'amministrazione aggiudicatrice può disporre, mediante ordine di servizio del responsabile unico del progetto, modifiche o integrazioni al programma dei lavori, anche indipendentemente dal cronoprogramma allegato al contratto, purché compatibili con il termine contrattuale e senza alcun compenso o indennizzo per l'appaltatore, ogni volta che sia necessario alla migliore esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi dell'amministrazione aggiudicatrice;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi



dall'amministrazione aggiudicatrice, che abbiano giurisdizione, competenza o responsabilità di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dall'amministrazione aggiudicatrice o soggetti titolari di diritti reali su beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale dell'amministrazione aggiudicatrice;

d) per la necessità o l'opportunità di eseguire prove su campioni, prove di carico, di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve consegnare alla direzione dei lavori, ogni due mesi, il programma dei lavori aggiornato secondo l'andamento effettivo dei lavori. In ogni caso, il programma è aggiornato in occasione dell'approvazione di varianti che comportino modifica del contratto, fatta salva eventuale dispensa da parte del direttore dei lavori. Se l'appaltatore non adempie a quanto disposto da questo comma, l'amministrazione aggiudicatrice, tenuto conto dell'importanza dell'inadempimento, può sospendere il pagamento degli acconti maturati; inoltre, in caso di ritardo superiore a dieci giorni, l'appaltatore decade dal diritto di avanzare riserve e pretese di sorta relativamente ad eventuali ritardi accumulati fino a quel momento.

#### **ART.14 CONSEGNA DEI LAVORI (ARTICOLO 3 ALLEGATO II.14 CCP2023)**

1. Il direttore dei lavori, previa disposizione del RUP, provvede alla consegna dei lavori entro il termine di quarantacinque giorni decorrente dalla data di stipula del contratto. (Articolo 3, comma 1, Allegato II.14 CCP2023)

2. Il direttore dei lavori comunica con un congruo preavviso all'esecutore il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munito del personale idoneo, nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori secondo i piani, profili e disegni di progetto. All'esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e l'esecutore sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento dei lavori. Il direttore dei lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP. Sono a carico dell'esecutore gli oneri per le spese relative alla consegna, alla verifica e al completamento del tracciamento che fosse stato già eseguito a cura della stazione appaltante. (Articolo 3, comma 2 Allegato II.14 CCP2023)

3. Qualora l'esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato dal direttore dei lavori per la consegna, la stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione, oppure, di fissare una nuova data per la consegna (decorso un termine compreso fra un minimo di 5 giorni e un massimo di 15 giorni), ferma restando la decorrenza del termine contrattuale dalla data della prima convocazione: decorso il predetto termine ulteriore la Stazione appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore con incameramento della cauzione senza che da ciò l'appaltatore possa trarre titolo per ottenere indennizzi, ristori o risarcimenti di sorta. (Articolo 3, comma 3 Allegato II.14 CCP2023)

4. Qualora la consegna avvenga in ritardo per causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore può chiedere di recedere dal contratto. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, ma

in misura non superiore ai limiti indicati ai successivi commi 13 e 14. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, lo stesso ha diritto a un indennizzo per i maggiori oneri dipendenti dal ritardo, le cui modalità di calcolo sono stabilite dal comma 15 (Articolo 3, comma 4, Allegato II.14 CCP2023).

5. La stazione appaltante si riserva la facoltà di non accogliere l'istanza di recesso dell'appaltatore nei seguenti casi:

- assenza di altri concorrenti in graduatoria;
- lavori connotati da particolare urgenza;

6. Qualora, iniziata la consegna, questa sia sospesa dalla stazione appaltante per ragioni non di forza maggiore, la sospensione non può durare oltre sessanta giorni. Trascorso inutilmente tale termine, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4 e 5. (Articolo 3, comma 6) Allegato II.14 CCP2023)

7. Nelle ipotesi previste dai commi 4, 5 e 6 il RUP ha l'obbligo di informare l'ANAC (Articolo 3, comma 7, Allegato II.14 CCP2023).

8. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con l'esecutore e deve contenere:

- le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
- l'indicazione delle aree, dei locali, delle condizioni di disponibilità dei mezzi d'opera per l'esecuzione dei lavori dell'esecutore, nonché dell'ubicazione e della capacità delle cave e delle discariche concesse o comunque a disposizione dell'esecutore stesso;
- la dichiarazione che l'area su cui devono eseguirsi i lavori è libera da persone e cose e, in ogni caso, che lo stato attuale è tale da non impedire l'avvio e la prosecuzione dei lavori. (Articolo 3, comma 8 secondo periodo, Allegato II.14 CCP2023)

9. Nel caso di consegna parziale conseguente alla temporanea indisponibilità delle aree e degli immobili, l'esecutore è tenuto a presentare, a pena di decadenza dalla possibilità di iscriverne riserve per ritardi, un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree e sugli immobili disponibili. Realizzati i lavori previsti dal programma, qualora permangano le cause di indisponibilità si applica la disciplina relativa alla sospensione dei lavori. Nei casi di consegna parziale, la data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell'ultimo verbale di consegna parziale redatto dal direttore dei lavori. (Articolo 3, comma 9, Allegato II.14 CCP2023)

10. Per consentire l'occupazione anche parziale delle aree oggetto di esproprio l'Amministrazione può attivare l'ingresso alle aree, anche parziale, sotto la forma della consegna parziale dei lavori. L'occupazione delle aree è finalizzata all'attività di esbosco e taglio delle piante, perimetrazione delle aree, approntamento delle aree di cantiere ed individuazione di sottoservizi o altre interferenze legate agli stessi. Tali lavorazioni rientrano negli obblighi posti a carico dell'Aggiudicataria. L'Aggiudicataria si impegna a non richiedere per tutta la durata della consegna parziale finalizzata all'effettuazione delle attività sopra indicate, maggiori oneri o proroghe dei tempi contrattuali (Articolo 3, comma 10, Allegato II.14 CCP2023).

11. Quando il direttore dei lavori provvede alla consegna d'urgenza, il verbale di consegna indica, altresì, le lavorazioni che l'esecutore deve immediatamente eseguire, comprese le opere provvisorie. (Articolo 3, comma 10, ultimo periodo, Allegato II.14 CCP2023)

12. Nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali e il progetto, non si procede alla consegna e il direttore dei lavori ne riferisce immediatamente al RUP, indicando le cause e l'importanza delle differenze riscontrate rispetto agli accertamenti effettuati in sede di redazione del progetto e delle successive verifiche, proponendo i provvedimenti da adottare (Articolo 3, comma 10, Allegato II.14 CCP2023).

13. Nel caso di accoglimento dell'istanza di recesso dell'esecutore dal contratto per ritardo nella consegna dei lavori attribuibile a causa imputabile alla stazione appaltante, l'esecutore ha diritto al rimborso delle spese contrattuali effettivamente sostenute e documentate, nei limiti delle percentuali di seguito stabilite, calcolate sull'importo netto del contratto: 0,5% per la parte dell'importo fino a 258.000 euro;

14. Nel caso di appalto di progettazione ed esecuzione, l'appaltatore ha altresì diritto al rimborso delle spese, nell'importo quantificato nei documenti di gara e depurato del ribasso offerto, del livello di progettazione dallo stesso redatto e approvato dalla stazione appaltante; con il pagamento la proprietà del progetto è acquisita in capo alla stazione appaltante. (Articolo 3, comma 13, Allegato II.14 CCP2023)

15. Nei casi previsti dai commi 13 e 14 oltre alle somme espressamente previste dai commi 13 e 14, nessun altro compenso o indennizzo spetta all'esecutore. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma dei commi 13 e 14, debitamente quantificata, è inoltrata a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di accoglimento dell'istanza di recesso.

16. Ove l'istanza dell'esecutore non sia accolta e si proceda tardivamente alla consegna, l'esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all'interesse legale calcolato sull'importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal cronoprogramma nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell'istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. La richiesta di pagamento degli importi spettanti a norma del primo periodo è formulata a pena di decadenza mediante riserva da iscrivere nel verbale di consegna dei lavori e da confermare, debitamente quantificata, nel registro di contabilità.

## **ART.15 DIREZIONE DEL CANTIERE E PERSONALE DELL'APPALTATORE**

1. L'appaltatore assicura, tramite il direttore tecnico del cantiere, l'ordinata organizzazione, gestione tecnica e conduzione del cantiere, garantendo la costante sorveglianza del luogo di esecuzione dei lavori per tutta la durata dei lavori medesimi e il rispetto della normativa tecnica vigente da parte del proprio personale.

2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'appaltatore medesimo o da altro tecnico dallo stesso formalmente incaricato. In caso di contratto affidato a raggruppamento temporaneo di imprese o a consorzio, l'incarico della direzione di cantiere è attribuito mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere; la delega deve indicare specificamente le funzioni del direttore tecnico di cantiere anche in rapporto alle altre imprese operanti sul cantiere.

3. Prima dell'inizio dei lavori, l'appaltatore comunica per iscritto all'amministrazione aggiudicatrice, il nominativo del direttore tecnico del cantiere e l'accettazione di questo, specificando se le mansioni di responsabile della sicurezza ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2008 siano svolte dal medesimo direttore tecnico di cantiere o da altro soggetto, di cui comunica il nominativo e relativa accettazione. L'appaltatore deve comunicare ogni sostituzione che si dovesse

verificare nel corso dell'esecuzione dei lavori.

4. Il direttore dei lavori ha il diritto, previa motivata comunicazione all'appaltatore, di esigere il cambiamento del direttore tecnico di cantiere e del personale per imperizia, imprudenza e grave negligenza.

5. L'appaltatore è sempre responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza del direttore tecnico di cantiere e del personale, e risponde nei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice per la malafede o la frode dei medesimi nell'impiego dei materiali.

6. L'appaltatore è obbligato ad osservare e far osservare dai propri dipendenti e collaboratori esterni le prescrizioni ricevute, sia verbali che scritte e deve garantire la presenza del personale tecnico idoneo allo svolgimento degli incarichi richiesti, secondo quanto specificato nel presente capitolato. Eventuali variazioni, o avvicendamenti del personale dovranno essere tempestivamente comunicati alla stazione appaltante.

7. Per quanto attiene il personale impiegato nello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'Impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione dell'addetto e in caso di subappalto, la relativa autorizzazione della stessa Stazione Appaltante.

#### **ART.16 ONERI E OBBLIGHI NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI E REQUISITI DI ESECUZIONE (ART. 113 E ART. 116 CCP 2023; ART. 4 ALL. II.14.2023)**

1. Oltre a quanto previsto nel progetto, sono a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore e compresi nel corrispettivo dei lavori i seguenti oneri e obblighi:

a) l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per l'apprestamento del cantiere, se non già previste nel piano di sicurezza e di coordinamento, quali: 1. protezioni e recinzioni in genere, atte a impedire un facile accesso agli estranei; 2. passaggi e allacciamenti stradali provvisori, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori o comunque autorizzate ad accedervi; 3. baraccamenti per il ricovero degli operai con i rispettivi spogliatoi e servizi igienico sanitari; 4. tettoie per il deposito di materiali e per gli uffici di cantiere dell'appaltatore e della direzione dei lavori, dotate di telefono e di idoneo sistema di riscaldamento per la stagione invernale, comprese le spese di esercizio; 5. allacciamenti provvisori di acqua, di luce elettrica e di forza motrice, canalizzazioni e simili, necessari per il funzionamento del cantiere, le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; 6. fornitura di tutti i materiali di consumo, degli attrezzi utensili, carburanti, lubrificanti o altro, necessari per l'esecuzione dei lavori, per la manutenzione segnaletica e la sicurezza del lavoro; 7. dispositivi e altre misure per l'osservanza delle norme emanate in materia di sicurezza e di salute, nei luoghi di lavoro e nei cantieri temporanei o mobili;

b) l'installazione e l'impiego di tutte le attrezzature e i mezzi d'opera adeguati per il funzionamento con efficienza e modernità del cantiere, il quale deve essere attrezzato con impianti e macchinari in numero e potenzialità tali da garantire una corretta, efficace e tempestiva esecuzione delle opere;

c) la compatibilità dei mezzi impiegati con il tipo di lavoro da eseguirsi e con la sicurezza della viabilità stradale. Tali mezzi sono soggetti, prima dell'uso, al preventivo benestare della direzione dei lavori;

d) la prestazione gratuita degli strumenti occorrenti e di personale esperto per effettuare tracciamenti, picchettazioni, apposizione di capisaldi, livellazioni, misurazioni, rilevamenti, verifiche, saggi, accertamenti dei lavori relativi alle operazioni di consegna, attività di supporto alle operazioni di misurazione per la contabilità e di collaudo;

e) la fornitura di fotografie delle opere in corso, in numero e dimensioni idonei a documentare tutte le lavorazioni realizzate, fermi restando ulteriori e specifiche richieste da parte della direzione dei lavori;

f) la custodia e la sorveglianza diurna e notturna del cantiere di lavoro, dei materiali e dei mezzi d'opera, anche in periodo di sospensione dei lavori e nei giorni di sosta dei lavori per festività, con il personale necessario; ogni responsabilità per sottrazioni o danni, comunque verificatisi, anche in periodo di sospensione dei lavori, per colpa di chiunque, ai materiali approvvigionati e posti in opera o comunque presenti in cantiere resta a carico dell'appaltatore fino all'ultimazione dei lavori;

g) la sostituzione dei materiali sottratti o danneggiati e l'esecuzione della riparazione conseguente. Gli interventi di manutenzione devono essere immediati, a semplice richiesta verbale della direzione dei lavori, la quale, in caso di mancato adempimento entro quarantotto ore dall'invito scritto si riserva di provvedere d'ufficio addebitando all'appaltatore la spesa sostenuta e gli eventuali danni subiti; per ragioni particolari di stagione o per altre cause potranno essere tollerati provvedimenti di carattere provvisorio, procedendo appena possibile alla sistemazione definitiva;

h) la fornitura e il mantenimento in efficienza di tutta la segnaletica di deviazione installata o consegnata mediante verbale, per tutto il periodo di durata dei lavori, in conformità alle disposizioni vigenti, intendendo compresi, se del caso, anche gli eventuali impianti semaforici o altre segnalazioni luminose richieste dall'amministrazione aggiudicatrice, salvo diversa espressa previsione. L'amministrazione aggiudicatrice pertanto rimane sollevata da ogni responsabilità civile e penale per danni alle persone e alle cose, derivanti da deficienze in materia;

i) la protezione delle opere, e in particolare protezione dagli agenti atmosferici, anche mediante capannoni, di quei lavori le cui operazioni devono essere eseguite all'asciutto o al riparo e all'adozione di ogni provvedimento necessario per evitare di pregiudicare il risultato e l'efficacia di dette operazioni, restando a carico dell'appaltatore l'obbligo di risarcimento di eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto di detta prescrizione;

j) l'osservanza dei regolamenti edilizi comunali e il provvedere a tutti gli adempimenti e relativi oneri nei confronti delle autorità amministrative, compresa l'Autorità nazionale anticorruzione, degli enti e associazioni aventi il compito di esercitare controlli di qualsiasi genere e di rilasciare licenze di esercizio, quali, ad esempio, VVF, Ministero degli interni, uffici comunali e prefettizi, UTIF, CEI, SIT, ENEL, operatori delle telecomunicazioni, ISPELSS, aziende erogatrici. L'appaltatore è tenuto, a proprie spese, ad adeguarsi alle prescrizioni imposte dai predetti enti nonché ad adottare tutti gli accorgimenti necessari e conseguenti;

k) fornire alla direzione dei lavori e al coordinatore per l'esecuzione, in forma scritta, tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie all'uso ed alla manutenzione dell'opera e in particolare tutte le informazioni per adeguare il fascicolo delle manutenzioni, durante la realizzazione dell'opera;

l) assicurare il transito lungo le strade e i passaggi pubblici e privati, intersecati e comunque disturbati nell'esecuzione dei lavori, provvedendo all'uopo con opere provvisorie e con le prescritte segnalazioni, oppure studiando con la direzione dei lavori eventuali deviazioni di traffico su strade adiacenti esistenti;

m) assicurare in ogni momento l'esercizio della strada nei tratti della medesima interessati dalla sistemazione in sede;

n) espletare tutte le pratiche e sostenere tutti gli oneri per l'occupazione temporanea e definitiva delle aree pubbliche o private, diverse o maggiori rispetto a quelle previste nel progetto allegato al contratto, occorrenti per le strade di servizio per l'accesso ai vari cantieri, per l'impianto dei cantieri stessi, per cave di prestito, discariche di materiali dichiarati inutilizzabili dalla direzione dei lavori, per cave e tutto quanto occorre alla esecuzione dei lavori;

o) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'opera o di parti di essa, alla pulizia generale dell'area di cantiere. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo;

p) provvedere allo sgombero del cantiere, del materiale, dei mezzi d'opera e degli impianti di proprietà dell'appaltatore entro due mesi dalla compilazione del verbale di ultimazione dei lavori;

q) provvedere, a lavori ultimati e prima della consegna dell'edificio o di parti di esso, alla pulizia generale dell'edificio stesso, anche eventualmente avvalendosi di ditte idonee. In caso di inadempimento dell'appaltatore resta ferma la possibilità di far eseguire le operazioni di pulizia addebitandogli il relativo costo.

2. L'appaltatore deve apprestare, nei pressi dei cantieri di lavoro, locali ad uso alloggio ed ufficio per il personale di direzione ed assistenza, completamente arredati, illuminati ed eventualmente riscaldati, secondo quanto richiesto dalla direzione dei lavori. Egli deve inoltre fornire i dispositivi antinfortunistici di protezione individuale durante i sopralluoghi di cantiere, nonché fornire acqua potabile agli operai e installare per i medesimi gli apprestamenti igienici e di ricovero.

3. È fatto assoluto divieto all'appaltatore di servirsi dell'opera di personale dell'amministrazione aggiudicatrice.

4. Entro cinque giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore è obbligato a collocare le tabelle indicative del cantiere, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e relative norme attuative.

5. L'appaltatore deve richiedere l'assistenza delle società di gestione o proprietarie dei sottoservizi interrati nella zona interessata dai lavori e adottare tutte le cautele e gli accorgimenti tecnici suggeriti dalle predette società affinché siano evitati danneggiamenti, senza diritto ad alcun indennizzo o ulteriore compenso, anche qualora ciò incida sulla programmazione dei lavori o sulla organizzazione e produttività del cantiere.

6. L'appaltatore deve mantenere il transito sulle vie pubbliche e private interessate dalle lavorazioni, nonché gli scolli delle acque e le canalizzazioni esistenti.

7. L'appaltatore deve adottare, nell'esecuzione dei lavori, tutti i procedimenti e le cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni alle proprietà pubbliche e private. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricade pertanto sull'appaltatore, restandone sollevati l'amministrazione aggiudicatrice e il personale dalla stessa preposto alla direzione e sorveglianza.

8. L'amministrazione aggiudicatrice può mantenere sorveglianti in tutti i cantieri e sui mezzi di trasporto utilizzati dall'appaltatore.

9. Di norma gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie per legge oppure specificamente previsti dal contratto e relativi allegati, sono disposti dalla direzione dei

lavori o dall'organo di collaudo con spese a carico della Stazione appaltante: l'appaltatore ha l'obbligo di fornire il necessario supporto sia producendo presso il laboratorio indicato dalla stessa Stazione appaltante tutto quanto necessario per procedere alle predette verifiche, sia garantendo lo svolgimento di tutte le attività necessarie per l'effettuazione delle prove o verifiche. La Stazione appaltante per il tramite del Direttore lavori o del Responsabile del progetto può ordinare all'appaltatore di procedere all'effettuazione delle prove e verifiche di cui al presente punto presso un laboratorio scelto d'intesa con la Stazione appaltante: in tal caso l'Amministrazione rimborsa all'appaltatore le relative spese previa presentazione di idonea documentazione fiscale rilasciata dal laboratorio. (art. 116 CCP 2023)

10. Il direttore dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle previste dalla legge o dal contratto e relativi allegati finalizzate a stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, con spese a carico dell'appaltatore. (art. 4 All. II.14.CCP 2023).

11. L'Appaltatore ha l'obbligo di comunicare al Responsabile dell'Area III dell'Ente ed al Servizio finanziario Area II, entro sette giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, il contocorrente bancario/postale dedicato alla commessa pubblica ai fini della tracciabilità dei pagamenti in osservanza alla legge n. 136/2010 e s.m.ei.

12. L'Appaltatore è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi verso i propri dipendenti risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, antinfortunistiche, previdenziali e assistenziali e assume a suo carico tutti gli oneri relativi. L'Appaltatore è obbligato altresì ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle lavorazioni oggetto del contratto, condizioni retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed ogni altro adempimento in ordine al rapporto di lavoro secondo le leggi e di contratti di categoria in vigore.

13. È onere dell'Appaltatore tenere conto, in sede di predisposizione dell'offerta, dei costi relativi alla sicurezza, nonché adottare, nelle proprie sedi aziendali, tutte le misure previste dalla normativa in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si precisa che i costi menzionati sono quelli derivanti dai rischi propri dell'attività d'impresa.

14. L'Appaltatore deve garantire al proprio personale, addetto allo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, le tutele previste dalla normativa in materia di salute e sicurezza durante il lavoro con particolare riferimento alle attività di sorveglianza sanitaria, accertamenti sanitari preventivi e periodici a cura del medico competente, ove previste, e risultanti dal documento di valutazione dei rischi. Nel caso in cui la valutazione del rischio dell'impresa aggiudicataria preveda l'utilizzo di DPI per lo svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, gli operatori ne devono essere dotati in conformità già richiamato D.Lgs.81/2008.

15. L'Aggiudicatario ha l'obbligo di comunicare al responsabile dell'Area III e al RUP dell'intervento ogni variazione della propria ragione sociale o trasformazione della medesima, nonché ogni mutamento inerente l'amministrazione e/o rappresentanza della stessa, fermo restando la facoltà dell'Amministrazione di risolvere in tale ipotesi il contratto. Qualora il rispetto dei termini stabiliti per la consegna delle opere non sia possibile, per documentate cause di forza maggiore o per cause eccezionali comunque non imputabili all'Appaltatore, quest'ultimo dovrà sempre darne preventiva e tempestiva comunicazione all'Area III mettendo a disposizione tutti gli elementi necessari al fine dell'accertamento dell'effettiva impossibilità materiale di realizzare le opere

appaltate per le valutazioni del caso e le conseguenti decisioni, anche in merito all'applicazione delle eventuali penalità. L'Amministrazione attraverso i competenti servizi, compiute le valutazioni di competenza, comunica all'Appaltatore le sue insindacabili decisioni, anche in merito all'applicazione delle penalità di cui al successivo articolo.

#### **ART.17 CODICE DI COMPORTAMENTO E NULLITÀ DEL CONTRATTO PER MOTIVI ANTICORRUZIONE**

L'Appaltatore dichiara di volersi attenere e di impegnarsi a far applicare ai propri dipendenti gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. n. 62/16.4.2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici" in particolare per ciò che attiene alle norme relative all'accettazione di regali, compensi o altre utilità, agli obblighi di astensione dal prendere decisioni o svolgere attività in situazione di conflitto anche potenziali di interessi personali, del coniuge, dei conviventi dei parenti affini entro il secondo grado.

Il conflitto può riguardare interessi di qualsiasi natura anche non patrimoniali compresi quelli derivanti dall'intento di voler asscondere repressioni politiche o sindacali.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1338 del codice civile si riporta l'art. 53, comma 16-ter. D.Lgs.165/2001 (così come modificato dalla L. 190/2012), che prevede il cd "pantouflage – revolving doors", i dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

#### **ART.18 DURATA GIORNALIERA DEI LAVORI**

1. L'appaltatore può ordinare ai propri dipendenti di lavorare oltre il normale orario giornaliero, o di notte, ove consentito dagli accordi sindacali di lavoro, dandone preventiva comunicazione al direttore dei lavori. Il direttore dei lavori può vietare l'esercizio di tale facoltà qualora ricorrano motivati impedimenti di ordine tecnico o organizzativo ovvero dipendenti da ordini, prescrizioni imposti dalle competenti autorità ovvero nascenti dall'obbligo di osservanza di regolamenti, atti generali e piano di zonizzazione acustica vigenti a livello locale. In ogni caso l'appaltatore non ha diritto ad alcun compenso oltre i prezzi contrattuali.

2. Salva l'osservanza delle norme relative alla disciplina del lavoro, se il direttore dei lavori ravvisa la necessità che i lavori siano continuati ininterrottamente o siano eseguiti in condizioni eccezionali, su autorizzazione del responsabile unico del progetto ne dà ordine scritto all'appaltatore, il quale è obbligato ad uniformarvisi, salvo il diritto al ristoro del maggior onere.

#### **ART.19 LUOGO DI PROVENIENZA DEI MATERIALI E ACCETTAZIONE DEGLI STESSI (ART. 4 ALL. II.14 CCP2023)**

1. Se gli atti contrattuali non contengono specifica indicazione, l'appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali necessari alla realizzazione del lavoro, purché essi abbiano le caratteristiche prescritte dai documenti tecnici allegati al contratto. L'eventuale modifica



di tale scelta non comporta diritto al riconoscimento di maggiori oneri, né all'incremento dei prezzi pattuiti.

2. Se i luoghi di provenienza dei materiali sono indicati negli atti contrattuali, l'appaltatore può cambiarli a seguito di autorizzazione scritta del direttore dei lavori, che riporti l'espressa approvazione del responsabile unico del progetto.

3. Nei casi previsti dal comma 1 e 2, nel prezzo dei materiali sono compresi tutti gli oneri derivanti all'appaltatore dalla loro fornitura a piè d'opera, compresa ogni spesa per eventuali aperture di cave, estrazioni, trasporto da qualsiasi distanza e con qualsiasi mezzo, occupazioni temporanee non previste nel quadro economico e ripristino dei luoghi.

4. Se gli atti contrattuali prevedono il luogo di provenienza dei materiali, il direttore dei lavori può prescrivere uno diverso, ove ricorrano ragioni di necessità o convenienza. In questi casi, se il cambiamento comporta una differenza in più o in meno del dieci per cento del prezzo contrattuale del materiale, si procede alla determinazione di un nuovo prezzo.

5. Il direttore dei lavori rifiuta in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l'introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultano conformi alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l'appaltatore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile. Ove l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio. I materiali e i componenti sono messi in opera solo dopo l'accettazione del direttore dei lavori. L'accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha solo dopo la loro posa in opera. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo. Non rileva l'impiego da parte dell'appaltatore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell'esecuzione di una lavorazione più accurata.

6. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell'appaltatore e sono rifiutati dal direttore dei lavori nel caso in cui quest'ultimo ne accerti l'esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto è trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni dalla scoperta della non conformità alla normativa tecnica, nazionale o dell'Unione europea, al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto eseguito.

7. I materiali previsti dal progetto sono campionati e sottoposti all'approvazione del direttore dei lavori, completi delle schede tecniche di riferimento e di tutte le certificazioni in grado di giustificare le prestazioni, con congruo anticipo rispetto alla messa in opera.

8. Il direttore dei lavori verifica altresì il rispetto delle norme in tema di sostenibilità ambientale, tra cui le modalità poste in atto dall'esecutore in merito al riuso di materiali di scavo e al riciclo entro lo stesso confine di cantiere. (art. 4 All. II.14 CCP2023)

## **ART.20 CONTESTAZIONI TRA AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE E**

## **APPALTATORE**

1. Il direttore dei lavori o l'appaltatore comunicano al responsabile unico del progetto le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione dei lavori; il responsabile unico del progetto convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile unico del progetto è comunicata all'appaltatore, il quale ha l'obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere riserva nel registro di contabilità in occasione della sottoscrizione.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dei lavori redige in contraddittorio con l'appaltatore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'appaltatore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dei lavori nel termine di otto giorni dalla data del ricevimento. Se l'appaltatore non comunica le sue osservazioni entro il termine, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.

3. L'appaltatore oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al responsabile unico del progetto con le eventuali osservazioni dell'appaltatore.

4. Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

## **ART.21 DIFETTI DI COSTRUZIONE**

1. L'appaltatore deve demolire/smontare e rifare a sue spese le lavorazioni che il direttore dei lavori accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze.

2. Se l'appaltatore contesta l'ordine del direttore dei lavori, la decisione è rimessa al responsabile unico del progetto; se l'appaltatore non ottempera all'ordine ricevuto, si procede d'ufficio a quanto necessario per il rispetto del contratto con spese a carico dell'appaltatore.

3. Se il direttore dei lavori ritiene che esistono difetti di costruzione, può ordinare che le necessarie verifiche siano disposte in contraddittorio con l'appaltatore. Quando l'esistenza di vizi di costruzione è accertata, le spese delle verifiche sono a carico dell'appaltatore, in caso contrario l'appaltatore ha diritto al rimborso di tali spese e di quelle sostenute per il ripristino della situazione originaria, con esclusione di qualsiasi altro indennizzo o compenso.

## **ART.22 VERIFICHE NEL CORSO DI ESECUZIONE DEI LAVORI**

I controlli e le verifiche eseguite dall'amministrazione aggiudicatrice nel corso dell'esecuzione dei lavori, non escludono la responsabilità dell'appaltatore per vizi, difetti e difformità dell'opera o di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'appaltatore stesso, per le parti di lavoro e materiali controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'appaltatore, né alcuna preclusione in capo all'amministrazione aggiudicatrice.

## **ART.23 ONERI E OBBLIGHI A FINE LAVORI**

1. A fine lavori l'appaltatore deve ripristinare, a sua cura e spese, i cippi, eventualmente rimossi o danneggiati, che delimitano l'area ricevuta in consegna dall'amministrazione aggiudicatrice per la realizzazione dell'opera.

2. L'appaltatore è obbligato alle spese per le operazioni del collaudo statico, se prescritto dalla normativa vigente, con esclusione delle competenze spettanti al collaudatore statico che sono a carico dell'amministrazione.

3. Dopo la fine dei lavori, l'appaltatore deve produrre all'amministrazione aggiudicatrice i disegni "as built" delle opere realizzate compresi i dettagli costruttivi delle parti non visibili a vista, nonché gli ulteriori elaborati progettuali aggiornati in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive che si siano rese necessarie, previa approvazione del direttore dei lavori, in modo da rendere disponibili tutte le informazioni sulle modalità di realizzazione dell'opera o del lavoro, al fine di potere effettuare la manutenzione e le eventuali modifiche dell'intervento nel suo ciclo di vita utile. La mancata produzione dei predetti elaborati sospende la liquidazione del saldo.

## **ART.24 SUBAPPALTO**

Il subappalto è disciplinato dalle norme di cui all'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023 e successive modifiche ed integrazioni. Il subappalto è consentito, previa autorizzazione della stazione appaltante, nei limiti (comma 1) e nei modi (comma 4) stabiliti dall'articolo prefato.

L'operatore economico, pena la non ammissibilità del subappalto, all'atto dell'offerta, deve indicare i lavori o le parti di opere che intende subappaltare indicandone l'importo; ai sensi del comma 4 dell'art. 119 del D.Lgs n. 36/2023, il subappalto può avvenire a condizione che:

- a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;
- b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs 36/2023;
- c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

Il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi ai sensi dell'art.29 del D.Lgs. n.276/2003.

## **ART.25 PENALITÀ**

Qualora la consegna degli articoli ordinati sia effettuata in ritardo, l'Amministrazione ha facoltà di applicare una penale all'impresa pari a 1% (un per cento) dell'appalto per ogni giorno di ritardo, salvo il risarcimento del maggior danno.

In tal caso l'Amministrazione contesterà con comunicazione tramite pec l'inadempimento accertato o l'anomalia riscontrata.

La richiesta e/o il pagamento della penale non esonera in alcun caso dall'adempimento dell'obbligazione per la quale l'Appaltatore si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Trascorso il termine di 20 giorni decorrenti dalla data della mancata consegna senza che la stessa abbia avuto luogo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare la clausola di esecuzione in danno, di cui al successivo art. 30, con addebito degli eventuali maggiori costi e l'applicazione del maggior danno.

In ogni caso qualora si verificano inadempienze di qualunque genere nell'esecuzione del contratto, l'Amministrazione oltre alla facoltà di risolvere immediatamente il contratto come meglio

specificato all'art. 28 si riserva il diritto di determinare, sempre a suo insindacabile giudizio, l'entità dei danni sofferti e di rivalersi incamerando il deposito cauzionale e ove ciò non fosse sufficiente, di ottenere la differenza, eventualmente scoperta, a titolo di completo risarcimento dei danni subiti.

#### **ART.26 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO**

È fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, in tutto o in parte ed a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 36/2023. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione della fornitura senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione, pena l'incameramento della cauzione, l'immediata rescissione del contratto e conseguente rivalsa dei danni subiti.

In caso di inadempimento, fermo restando il risarcimento del danno, prioritariamente mediante l'incameramento della cauzione, l'Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il rapporto contrattuale.

#### **ART.27 RECESSO DAL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO**

In caso in cui l'Appaltatore receda anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, l'Amministrazione comunale oltre all'escussione della garanzia definitiva chiederà il risarcimento dei danni con addebito della maggiore spesa derivante dall'assegnazione della fornitura secondo le modalità indicate al successivo art.29.

#### **ART.28 RISOLUZIONE**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile, ed all'esecuzione in danno, ai sensi del successivo art.30, a spese dell'Appaltatore in caso di inadempimento delle obbligazioni assunte dallo stesso con la partecipazione alla gara.

L'Amministrazione si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell'art.1456 del Codice Civile, a tutto rischio e danno dell'Appaltatore, nei seguenti casi:

- a. Mancato reintegro del deposito cauzionale entro i termini stabiliti;
- b. Frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- c. Mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del proprio personale dipendente e di quello dei subappaltatori;
- d. In caso di fallimento dell'impresa;
- e. In caso di recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- f. In caso di sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni della fornitura o del servizio;
- g. In caso di cessione totale o parziale del contratto salvo quanto previsto al precedente art.20;
- h. perdita dei requisiti soggettivi ed oggettivi che consentono il regolare svolgimento del contratto;
- i. mancato rispetto degli obblighi previsti per i pagamenti inerenti l'esecuzione del

presente appalto di cui alla Legge 136/2010 (art.3 comma 8 e s.m.i);

j. mancato adeguamento ai parametri economici della Convenzione Consip, emanata successivamente alla sottoscrizione del presente contratto, in caso i medesimi risultino più convenienti per l'Ente;

k. qualora dovesse verificarsi un ritardo, anche una sola volta, nelle consegne superiore a 20(venti) giorni solari, rispetto ai termini stabiliti;

l. qualora vengano consegnate attrezzature diverse da quanto pattuito;

m. negli altri casi espressamente previsti nel presente Capitolato Speciale di Appalto e negli altri casi previsti dalla normativa.

In caso di risoluzione del contratto l'Amministrazione sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale della fornitura effettivamente eseguita fino al giorno della risoluzione, nonché gli eventuali danni conseguenti all'inadempimento stesso. L'Appaltatore rinuncia ad ogni richiesta di danni indiretti e conseguenti al mancato guadagno.

In ogni caso resta salvo e impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale ad applicare le penalità previste dal precedente art.19 e ad essere risarcita dei danni conseguenti.

#### **ART.29 NUOVO AFFIDAMENTO DEI LAVORI E FORNITURE**

A seguito della risoluzione del contratto o di recesso dell'Appaltatore, sorgerà il diritto per l'Amministrazione di affidare al soggetto risultato secondo nella graduatoria delle offerte la prestazione della fornitura, in danno all'aggiudicatario al quale farà carico il risarcimento dei maggiori costi sostenuti dal Comune di Mondragone. All'Appaltatore sarà corrisposto il prezzo contrattuale della sola fornitura effettuata fino al giorno della disposta risoluzione.

#### **ART.30 ESECUZIONE IN DANNO**

Qualora l'Appaltatore ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità – l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dell'Appaltatore stesso, al quale saranno addebitati i relativi costi e di danni eventualmente derivati al Comune.

L'affidamento a terzi viene notificato all'impresa inadempiente a mezzo lettera raccomandata o pec, con l'indicazione dei nuovi termini di esecuzione dei lavori e/o della fornitura affidata e del relativo importo. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione avrà facoltà di rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Appaltatore ovvero, in mancanza, sulla garanzia definitiva che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.

#### **ART.31 FATTURAZIONE**

Ai sensi dell'art. 1 commi 209-214 della L. 244/2007 (legge finanziaria 2007) le fatture dovranno essere in formato elettronico e dovranno essere formulate ed inviate come da specifiche tecniche reperibili sul sito dedicato esclusivamente alla fatturazione elettronica verso le Pubbliche Amministrazioni pagina web del sito istituzionale del Comune di Mondragone.

Si ricorda che le fatture in forma cartacea non possono essere accettate dalla Pubblica Amministrazione, né è possibile procedere al relativo pagamento in quanto emesse in violazione di legge. La trasmissione delle fatture avviene attraverso il Sistema di Interscambio (SdI).

La fattura dovrà essere intestata al Comune di Mondragone. L'ufficio ordinante procederà quindi alla relativa liquidazione entro i termini e le condizioni previste dal successivo art.30 (la decorrenza

dei termini si intende riferita al ricevimento della suddetta fattura comprovata da apposito timbro a calendario).

### **ART.32 TEMPI E MODALITÀ DI PAGAMENTO**

Il pagamento di ogni singola fattura avverrà entro 60 giorni dal ricevimento della medesima, previa verifica della regolarità della prestazione eseguita e della regolarità contributiva dell'Appaltatore (art. 17, L.R. 13/2008). Successivamente l'atto di liquidazione sarà inoltrato al Servizio Ragioneria dell'Amministrazione che provvederà alla emissione del mandato di pagamento.

In sede di liquidazione del fatturato verranno recuperate le spese per l'applicazione delle eventuali penali per ritardata consegna.

L'Appaltatore in ottemperanza a quanto disposto dall'art.3 della Legge 136/2010 e s.m.i, si impegna a destinare il contocorrente, comunicato in sede di aggiudicazione, alle effettuazioni di tutti i movimenti finanziari connessi con il presente appalto esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario/postale o con altro strumento di pagamento idoneo alla piena tracciabilità delle operazioni, ferme restando le eccezioni cui al citato art. 3 comma 3. Qualora le transazioni finanziarie relative al presente appalto siano eseguite senza avvalersi del suddetto contocorrente e/o con altri strumenti di incasso o pagamento non idonei ad acquisire la piena tracciabilità delle operazioni, si procederà alla automatica risoluzione del presente contratto. L'Appaltatore e l'Amministrazione comunale si conformano alla disciplina del citato art.3 della Legge 136/2010.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio d'impresa e pertanto è soggetta all'imposta sul valore aggiunto.

Secondo quanto previsto dall'art.17 bis del DPR 633/1972 introdotto dalla L.190/2014 (legge di stabilità 2015) l'imposta sarà versata dalla Pubblica Amministrazione direttamente all'Erario (sistema di assolvimento denominato "splitpayment") e al fornitore sarà corrisposta la sola quota imponibile. La fattura dovrà comunque essere emessa con l'indicazione dell'importo dell'Iva.

### **ART.33 FORO COMPETENTE**

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato Speciale di Appalto è competente esclusivamente il Foro di Santa Maria Capua Vetere. E' escluso il ricorso all'arbitrato di cui agli artt.806 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

Per l'Amministrazione Comunale  
Responsabile Area III  
(Arch. Salvatore Catanzano)

Per la Società  
Il Legale rappresentante  
(Sig. \_\_\_\_\_)

### **CLAUSOLE DA APPROVARE SPECIFICATAMENTE**

Ai sensi dell'art.1341c.c., l'impresa dichiara di aver preso conoscenza e di approvare esplicitamente le clausole di seguito indicate:

- art.5 – Invariabilità del prezzo

- art.25 – Penalità
- art.26 – Divieto di cessione del contratto e del credito
- art.30 – Esecuzione in danno
- art.32 – Tempi e modalità di pagamento

Per la Società

Il Legale rappresentante

---

**Allegati:**

- **Allegato A – Specifiche tecniche**

## **SPECIFICHE TECNICHE**

### **NORME GENERALI - IMPIEGO ED ACCETTAZIONE DEI MATERIALI**

Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti ed i componenti occorrenti per la costruzione delle opere, proverranno da ditte fornitrici o da cave e località che l'Appaltatore riterrà di sua convenienza, purché, ad insindacabile giudizio della Direzione dei Lavori, rispondano alle caratteristiche/prestazioni di cui ai seguenti articoli. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni di legge e del presente Capitolato Speciale; essi dovranno essere della migliore qualità e perfettamente lavorati, e possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione della Direzione dei Lavori. Resta sempre all'Impresa la piena responsabilità circa i materiali adoperati o forniti durante l'esecuzione dei lavori, essendo essa tenuta a controllare che tutti i materiali corrispondano alle caratteristiche prescritte e a quelle dei campioni esaminati, o fatti esaminare, dalla Direzione dei Lavori. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'Appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della Stazione Appaltante in sede di collaudo. L'esecutore che, di sua iniziativa, abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza, da parte della Direzione dei Lavori, l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla Direzione dei Lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico. Per le stesse prove la Direzione dei Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale. La Direzione dei Lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte nel presente Capitolato ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'Appaltatore. Per quanto non espresso nel presente Capitolato Speciale, relativamente all'accettazione, qualità e impiego dei materiali, alla loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione di quest'ultimo, si applicano le disposizioni contenute nel D.Lgs. 36/2023 e del Capitolato Generale d'Appalto D.M. 145/2000 e s.m.i. L'appalto non prevede categorie di prodotti ottenibili con materiale riciclato, tra quelle elencate nell'apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell'art. 2, comma 1 lettera d) del D.M. dell'ambiente n. 203/2003.

### **ACQUA, CALCI, CEMENTI ED AGGLOMERATI CEMENTIZI, POZZOLANE, GESSO**

a) Acqua - L'acqua per l'impasto con leganti idraulici dovrà essere limpida, priva di grassi o sostanze organiche e priva di sali (particolarmente solfati e cloruri) in percentuali dannose e non essere aggressiva per il conglomerato risultante.

b) Calci - Le calci aeree ed idrauliche, dovranno rispondere ai requisiti di accettazione delle norme



tecniche vigenti; le calce idrauliche dovranno altresì corrispondere alle prescrizioni contenute nella legge 595/65 (Caratteristiche tecniche e requisiti dei leganti idraulici), ai requisiti di accettazione contenuti nelle norme tecniche vigenti, nonché alle norme UNI EN 459-1 e 459-2.

c) Cementi e agglomerati cementizi.

1) Devono impiegarsi esclusivamente i cementi previsti dalle disposizioni vigenti in materia (legge 26 maggio 1965 n. 595 e norme armonizzate della serie EN 197), dotati di attestato di conformità ai sensi delle norme UNI EN 197-1 e UNI EN 197-2.

2) A norma di quanto previsto dal Decreto 12 luglio 1999, n. 314 (Regolamento recante norme per il rilascio dell'attestato di conformità per i cementi), i cementi di cui all'art. 1 lettera A) della legge 595/65 (e cioè cementi normali e ad alta resistenza portland, pozzolanico e d'altoforno), se utilizzati per confezionare il conglomerato cementizio normale, armato e precompresso, devono essere certificati presso i laboratori di cui all'art. 6 della legge 595/65 e all'art. 59 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. Per i cementi di importazione, la procedura di controllo e di certificazione potrà essere svolta nei luoghi di produzione da analoghi laboratori esteri di analisi.

3) I cementi e gli agglomerati cementizi dovranno essere conservati in magazzini coperti, ben riparati dall'umidità e da altri agenti capaci di degradarli prima dell'impiego.

d) Pozzolane - Le pozzolane saranno ricavate da strati mondi da cappellaccio ed esenti da sostanze eterogenee o di parti inerti; qualunque sia la provenienza dovranno rispondere a tutti i requisiti prescritti dalle norme tecniche vigenti.

e) Gesso - Il gesso dovrà essere di recente cottura, perfettamente asciutto, di fine macinazione in modo da non lasciare residui sullo staccio di 56 maglie a centimetro quadrato, scevro da materie eterogenee e senza parti alterate per estinzione spontanea. Il gesso dovrà essere conservato in locali coperti, ben riparati dall'umidità e da agenti degradanti. Per l'accettazione valgono i criteri generali dell'articolo "Norme Generali Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali" e le condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti.

f) Sabbie - Le sabbie dovranno essere assolutamente prive di terra, materie organiche o altre materie nocive, essere di tipo siliceo (o in subordine quarzoso, granitico o calcareo), avere grana omogenea, e provenire da rocce con elevata resistenza alla compressione. Sottoposta alla prova di decantazione in acqua, la perdita in peso della sabbia non dovrà superare il 2%. La sabbia utilizzata per le murature, per gli intonaci, le stuccature, le murature a faccia vista e per i conglomerati cementizi dovrà essere conforme a quanto previsto dal D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La granulometria dovrà essere adeguata alla destinazione del getto ed alle condizioni di posa in opera. E' assolutamente vietato l'uso di sabbia marina. I materiali dovranno trovarsi, al momento dell'uso in perfetto stato di conservazione. Il loro impiego nella preparazione di malte e conglomerati cementizi dovrà avvenire con l'osservanza delle migliori regole d'arte. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 459 - UNI EN 197 - UNI EN ISO 7027-1 - UNI EN 413 - UNI 9156 - UNI 9606. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

## **MATERIALI INERTI PER CONGLOMERATI CEMENTIZI E PER MALTE**

- 1) Tutti gli inerti da impiegare nella formazione degli impasti destinati alla esecuzione di opere in conglomerato cementizio semplice od armato devono corrispondere alle condizioni di accettazione stabilite dalle norme vigenti in materia.
- 2) Gli aggregati per conglomerati cementizi, naturali e di frantumazione, devono essere costituiti da elementi non gelivi e non friabili, privi di sostanze organiche, limose ed argillose, di getto, ecc., in proporzioni non nocive all'indurimento del conglomerato o alla conservazione delle armature. La ghiaia o il pietrisco devono avere dimensioni massime commisurate alle caratteristiche geometriche della carpenteria del getto ed all'ingombro delle armature. La sabbia per malte dovrà essere priva di sostanze organiche, terrose o argillose, ed avere dimensione massima dei grani di 2 mm per murature in genere, di 1 mm per gli intonaci e murature di paramento o in pietra da taglio.
- 3) Gli additivi per impasti cementizi, come da norma UNI EN 934, si intendono classificati come segue: fluidificanti; aeranti; ritardanti; acceleranti; fluidificanti-aeranti; fluidificanti-ritardanti; fluidificanti acceleranti; antigelo-superfluidificanti. Per le modalità di controllo ed accettazione la Direzione dei Lavori potrà far eseguire prove od accettare, secondo i criteri dell'articolo "Norme Generali - Accettazione Qualità ed Impiego dei Materiali", l'attestazione di conformità alle norme UNI EN 934, UNI EN 480 (varie parti).
- 4) I conglomerati cementizi per strutture in cemento armato dovranno rispettare tutte le prescrizioni di cui al D.M. 14 gennaio 2008 e relative circolari esplicative. Per quanto non espressamente contemplato, si rinvia alla seguente normativa tecnica: UNI EN 934 (varie parti), UNI EN 480 (varie parti), UNI EN 13055-1. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio.

## **ELEMENTI DI LATERIZIO E CALCESTRUZZO**

Gli elementi resistenti artificiali da impiegare nelle murature (elementi in laterizio ed in calcestruzzo) possono essere costituiti di laterizio normale, laterizio alleggerito in pasta, calcestruzzo normale, calcestruzzo alleggerito. Quando impiegati nella costruzione di murature portanti, essi debbono rispondere alle prescrizioni contenute nel D.M. 14 gennaio 2008, nelle relative circolari esplicative e norme vigenti. Nel caso di murature non portanti le suddette prescrizioni possono costituire utile riferimento, insieme a quelle della norma UNI EN 771. Gli elementi resistenti di laterizio e di calcestruzzo possono contenere forature rispondenti alle prescrizioni del succitato D.M. 14 gennaio 2008 e dalle relative norme vigenti. La resistenza meccanica degli elementi deve essere dimostrata attraverso certificazioni contenenti risultati delle prove e condotte da laboratori ufficiali negli stabilimenti di produzione, con le modalità previste nel D.M. di cui sopra. Tutti i prodotti e/o materiali di cui al presente articolo, qualora possano essere dotati di marcatura CE secondo la normativa tecnica vigente, dovranno essere muniti di tale marchio. E' facoltà della Direzione dei Lavori richiedere un controllo di accettazione, avente lo scopo di accertare se gli elementi da mettere in opera abbiano le caratteristiche dichiarate dal produttore.

## **AREE LUDICHE ATTREZZATE**

In ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi in materia di acquisti di attrezzature per l'arredo urbano di cui al DM 7/2/2023, ai fini della sicurezza, per quanto concerne le attrezzature per parchi

gioco, dovrà essere assicurata la conformità alle seguenti normative tecniche di riferimento:

UNI EN 1176 – 1: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 1: Requisiti generali di sicurezza e metodi di prova

UNI EN 1176 – 2: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 2: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le altalene

UNI EN 1176 – 3: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 3: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per gli scivoli

UNI EN 1176 – 4: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 4: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le funivie

UNI EN 1176-5: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 5: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le giostre

UNI EN 1176-6: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 6: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per le attrezzature oscillanti

UNI EN 1176-7: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 7: Guida all'installazione, ispezione, manutenzione e utilizzo

UNI EN 1176-11: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 11: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per reti di arrampicata tridimensionale

UNI EN 1176-10: Attrezzature e superfici per aree da gioco - Parte 10: Requisiti aggiuntivi specifici di sicurezza e metodi di prova per attrezzature da gioco completamente chiuse

UNI EN 1177: Rivestimenti di superfici di aree da gioco per l'attenuazione dell'impatto - Determinazione dell'altezza di caduta critica In relazione alle panchine:

UNI 11306: Panchine - Requisiti di sicurezza e metodi di prova.

## **LEGNAMI**

Le parti lignee degli elementi dovranno essere costituite in legni scelti di conifere nordiche a venatura spessa, di prima qualità, resi durevoli e resistenti alle sollecitazioni meccaniche ed all'aggressione degli agenti atmosferici con trattamento di "impregnazione a pressione". L'impregnazione a pressione consiste in un trattamento a grande penetrazione su legno asciutto praticato all'interno di serbatoi pressurizzati, utilizzando prodotti ad alto potere di fissaggio che hanno, tra le altre caratteristiche, la proprietà di eliminare tutti quegli elementi atti a deteriorare il legno (funghi putrefattivi, saprofiti, ecc.). Una volta trattato il legno deve essere lasciato essiccare per almeno due mesi per consentire il perfetto fissaggio dei sali di protezione per favorire la completa eliminazione di qualsiasi effetto nocivo per le persone. Inoltre il legname dovrà essere ulteriormente trattato con vernici speciali al fine di proteggere il legno anche dalle degradazioni chimico-fisiche esercitate dai raggi ultravioletti (azione fotolitica sulla lignina, causa principale dell'ingrigimento del legno esposto alle intemperie). Le parti lignee che devono essere infisse direttamente nel terreno devono essere preventivamente trattate con apposizione di vernice bituminosa a protezione del legno stesso. Le attrezzature lignee richieste saranno fissate al suolo, su terreno vegetale o su pavimentazioni di diversa natura, mediante la realizzazione di plinti in cls opportunamente incassati nel terreno e previ trattamento con apposizione di vernice bituminosa a protezione del legno stesso. Sarà cura della ditta Appaltatrice l'onere per il ripristino del terreno nelle condizioni originali, nonché la rimozione di eventuali detriti e materiali residui delle lavorazioni. In ottemperanza ai Criteri Ambientali Minimi in materia di acquisti di attrezzature per

l'arredo urbano di cui al DM 7/2/2023, gli articoli o gli elementi di articoli costituiti in legno o in materiale a base di legno, debbono rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) N. 995/2010 ed essere costituiti da legno riciclato e/o legno proveniente da boschi/foreste gestite in maniera sostenibile. In particolare sono presunti conformi i prodotti in possesso:

- della certificazione rilasciata da organismi terzi indipendenti che garantiscano la “catena di custodia” in relazione alla provenienza da foreste gestite in maniera sostenibile o controllata della cellulosa impiegata quali quella del Forest Stewardship Council (FSC) o del Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC), puro, misto o riciclato (“FSC® Recycled”, “FSC® Riciclato”,<sup>10</sup> “PEFC® Recycled”, “Riciclato PEFC®”<sup>11</sup>), oppure equivalenti;
- o di un’asserzione ambientale auto dichiarata conforme alla norma ISO 14021 che attesti l’origine della materia prima da foreste gestite in maniera sostenibile o da fonti controllate e/o la presenza di una percentuale di legno riciclato, validata da un organismo riconosciuto;
- o dell’etichetta “Remade in Italy® o equivalente;
- o di una EPD (Environmental Product Declaration) conforme alla norma ISO 14025<sup>12</sup> riportante l’informazione richiesta dal criterio, convalidata da un organismo riconosciuto; In particolare, qualora si preveda l’impiego di attrezzature in legno di robinia questa è senza alburno, decorticato e levigato privo di trattamenti chimici.

L’offerente, in caso di offerta di prodotti non in possesso dei mezzi di presunzione di conformità sopra elencati, dovrà fornire una dichiarazione firmata dal legale rappresentante della ditta produttrice che attesti la conformità al criterio e che includa l’impegno ad accettare un’ispezione da parte di un organismo riconosciuto volta a verificare la veridicità delle informazioni rese.

## **REQUISITI DEI CONSERVANTI E DEI PRODOTTI UTILIZZATI NEI TRATTAMENTI, ANCHE SUPERFICIALI, DEL LEGNO.**

Il prodotto deve essere durevole e resistente agli attacchi biologici (da funghi, insetti etc.) o attraverso l’utilizzo di legname durevole al naturale, secondo la EN 350-2, o attraverso i trattamenti impregnanti e di superficie con le classi di utilizzo specificate nello standard EN 335, conformi inoltre al criterio ambientale relativo ai “rivestimenti superficiali”, come specificato agli articoli seguenti.

### **HPL = HIGH PRESSURE LAMINATE**

I pannelli HPL sono costituiti dall’insieme forzato di più strati di carta speciale, immersi precedentemente in resine fenoliche. Le superfici esterne vengono ricoperte da carta decorativa impregnata con resine melaminiche. Attraverso un procedimento di compressione a temperature elevate i materiali subiscono una modificazione delle loro caratteristiche fisico-chimiche, riconducibile alla policondensazione delle resine impiegate. I pannelli HPL si possono considerare materiali a prova di atti di vandalismo. HPL si vanta di una elevata resistenza agli urti e alle graffiature, non è tossico, è difficilmente infiammabile e resistente alle intemperie e alle muffe. In base alle sue qualità tecniche, la sua resistenza fisica, la sua longevità HPL rappresenta un materiale valido e molto economico.

### **ACCIAIO INOSSIDABILE**

Per parti costruttive e di collegamento Le qualità anticorrosive dell’acciaio inossidabile si devono

alle aggiunte di metalli pregiati come il cromo ed il nickel. L'acciaio inossidabile è da considerarsi insensibile alla corrosione e non necessita di manutenzione. Per eliminare eventuali tracce di lavorazione, le superfici di acciaio inossidabile possono essere sabbiare con microsfere di vetro anche per motivi estetici. Le microsfere di vetro di grandezza microscopica conservano in modo assolutamente integro le superfici metalliche, in quanto il vetro è un mezzo neutro e non nocivo e dannoso per l'ambiente. Elementi particolari saranno realizzati con acciaio inossidabile del tipo 1.4301 (secondo le normative DIN 17007:X 5 Cr Ni 18-10) lega di acciaio al cromo e nickel, conosciuto anche come acciaio Inox, Nirosta, VA, V2A, A2, 18/10 ecc. Questo acciaio speciale vanta molte qualità come elevata longevità ed assenza di corrosione da impiegarsi soprattutto in ambienti dove sono richiesti qualità anticorrosione, estetiche o di igiene, nessun altro materiale offre queste qualità tutte insieme come l'acciaio inossidabile. L'altra resistenza alla corrosione si basa sulla formazione di un sottile strato di ossido di cromo dello spessore di ca. 1/1000 di millimetro, che "protegge" il materiale sottostante. Questo strato molto sottile si riforma continuamente, anche dopo lesioni meccaniche, in modo che l'acciaio Inox si può definire a pieno titolo come "inossidabile". Come premessa però bisogna accertare l'assenza di ruggine superficiale, che potrebbe danneggiare la superficie protettiva del metallo.

## **WPC= WOOD PLASTIC COMPOSITES**

Il WPC, noto anche come Wood Plastic Composite o legno composito, è un materiale artificiale creato per estrusione a caldo legando fibre naturali di legno polverizzato a una resina speciale formata da polimeri e additivi. Con questa particolare composizione si ottengono pannelli e listoni del tutto simili esteticamente al legno naturale, ma resistenti come se fossero delle resine plastiche. Il WPC viene prodotto utilizzando legno per il 60% e plastica per il 40%. Le doghe devono essere realizzate mediante estrusione con compound composito a base HDPE (high density polyethylene) miscelato con farina di legno, opportunamente additivato con sostanze anti UV, anti fungo ed anti alga nonché di lubrificanti e stabilizzanti di processo. Il materiale deve avere una durezza Brinell HB media di 7 Kg/mm<sup>2</sup>, modulo di elasticità a flessione medio di 2.600 MPa, percentuale di assorbimento d'acqua inferiore a 1% dopo 24 ore di immersione. I suddetti valori devono essere certificati attraverso idonea prova realizzata da laboratorio accreditato. Tutto il materiale deve essere conforme a quanto previsto dal D.M. 203/2003 inerente gli acquisti di materiale riciclato da parte delle pubbliche amministrazioni.

## **FUNE D'ACCIAIO RIVESTITA**

Il manufatto tipo Herkules o simile è un'espressione settoriale secondo le linee guida VDO 2500 che descrive la costruzione di una fune impiegando i materiali filo d'acciaio e fibre. L'interno è realizzato con anima in trefoli di acciaio. Il rivestimento è realizzato con fibre sintetiche compatte al tatto come poliammide e polipropilene. Tramite un rivestimento con filamenti a refe multipli è possibile creare una superficie molto robusta, resistente agli sforzi e all'usura. Il diametro delle funi si basa su scelte ergonomiche e varia a seconda delle applicazioni previste.

## **MOLLE**

La molla deve essere in acciaio, consentire solo il movimento avanti-indietro, con dispositivo antischiacciamento, completa di ancoraggio, trattata in modo da evitare graffiature e corrosione.

## **CORDE**

Rete o sartie devono essere realizzate in polipropilene rinforzato in acciaio.

## **STAFFE E VITERIA**

L'attrezzatura deve essere fissata con staffe e viteria in acciaio inossidabile completamente nascosti da asole o tappi in plastica per assicurare la massima sicurezza agli utenti. La viteria deve avere dadi autobloccanti.

## **TAPPETI ELASTICI**

Eventuali tappeti elastici devono essere costituiti da una struttura portante perimetrale in lamiera d'acciaio zincato a caldo, da incassare al livello del pavimento circostante. Il piano molleggiato sarà formato da lamelle in plastica ultra resistente di colore scelto dalla D.L. con fili a trefoli in acciaio fissati alla struttura portante mediante minimo 32 molle elicoidali, zincate a caldo e completamente protette dal bordo del telaio. Il bordo perimetrale dovrà essere protetto con lastre in gomma, saldamente incollate alla struttura portante. Possibilità di montaggio singolo o combinato.

## **SAGOME ANIMALI**

Eventuale sagoma formata da sottofondo realizzato in EPS P30 AE (conforme alla normativa europea UNI EN 13163) opportunamente sgrossato e successivamente rifinito a mano a forma di tartaruga di mare; completo di trattamento di indurimento superficiale realizzato con rasante a base cementizia. Rivestimento in granuli di gomma naturale 100% EPDM di vari colori, granulato di qualità e stabilità superiore con ottima uniformità di colore, completamente atossico in modo da garantire un elevato grado di sicurezza rispondente alle norme vigenti. Rivestimento ad elevata permeabilità con alto potere drenante e capacità di asciugare in breve tempo; minima dilatazione sotto l'azione del sole, oltre che a garantire il mantenimento del colore nel tempo. Le caratteristiche del materiale stesso che la compongono rendono la superficie di contatto antisdrucchiolo ed impedisce la formazione di spigolature. Sagoma completa di fissaggio a terra. 19 Le viti affondate sono protette da coperchi in plastica per evitare manipolazione e danneggiamenti di forma vandalica.

## **PAVIMENTAZIONI ANTITRAUMA**

Le pavimentazioni con assorbimento di impatto per l'area gioco, dovranno essere conformi alle varie altezze di caduta alla normativa europea EN 1177, drenante, antiscivolo, permeabile, resistente al fuoco, a manto continuo gettato in opera su sottofondo in stabilizzato, realizzato conformemente ai requisiti di decorazione superficiale definiti dal progetto approvato per quanto concerne i colori, le sagome le figure, compresa applicazione di primer per sottofondo in resina poliuretanica monocomponente, eseguita con sovrapposizione di due strati il primo in gomma SBR ed il secondo in gomma EPDM aventi le caratteristiche indicate nelle analisi prezzo o similari.

Certificazioni da produrre:

1. la ditta dovrà preventivamente produrre adeguati certificati di conformità EN 1177 per la gomma colata che intende usare sempre in conformità agli elaborati del progetto esecutivo;
2. al termine dei lavori la ditta dovrà rilasciare un certificato di agibilità dei singoli suoli realizzati

in base alle altezze di caduta delle attrezzature ludiche sopra installate.

## **ARREDO URBANO**

**Panchine** - Le panchine dovranno essere costituite da una struttura in materiale a bassa manutenzione come l'acciaio inox o l'acciaio zincato, opportunamente trattate con vernici apposite per prevenire fenomeni di arrugginimento o corrosione. Tutte le panchine saranno dotate di design ergonomico: la seduta e lo schienale avranno una dimensione e un'inclinazione in avanti per permettere una migliore fruizione da parte dell'utente.

**Cestini** - I cestini dovranno essere in materiale a bassa manutenzione come l'acciaio inox o l'acciaio zincato, opportunamente trattati con vernici apposite per prevenire fenomeni di arrugginimento o corrosione. Sono preferibili cestini dotati di coperchio anti pioggia e con apposita buca per sigarette. I cestini dovranno essere divisi in ceste per la raccolta differenziata, secondo quanto indicato nel computo metrico estimativo. Per quanto riguarda le colorazioni, è preferibile il colore antracite, con verniciature a polveri di poliestere o altri metodi che dovranno essere descritti in fase di offerta.

**Bacheca informativa** - La bacheca dovrà avere una forma e altezza tale da essere leggibile anche da persone su sedia a rotelle e da bambini. Dovrà essere costituita da lamiera d'acciaio zincato, con rinforzo verticale sul retro per la stabilità trattamento a polvere preferibilmente nel colore grigio antracite, fissaggio mediante idonei plinti di fondazione. Sulla superficie piana verrà applicato un foglio adesivo, di dimensioni appropriate, in materiale plastico adatto ad esterni su cui verranno stampate le informazioni necessarie ed il regolamento d'uso del parco. La stampa è a carico della Ditta.

## **POSA IN OPERA**

La posa in opera delle attrezzature ludiche comprende i livellamenti necessari al corretto posizionamento, la fornitura degli elementi di ancoraggio atti a garantire la tenuta, gli idonei scavi con trivella o altro mezzo, la realizzazione dei plinti in cls ed il rinterro, secondo quanto previsto dallo schema di montaggio fornito dal fabbricante. E' richiesto il certificato di corretto montaggio e posa in opera anche della pavimentazione ad assorbimento di impatto, quando prevista (EN 1176 7). La posa in opera dell'arredo può essere chiesta mediante fissaggio degli appoggi con idonei tasselli in acciaio su pavimentazione dura (asfalto o autobloccante in cemento), previa realizzazione di idoneo foro di alloggio per i tasselli OPPURE mediante fissaggio di idonei tirafondi su due tratti di cordonato in calcestruzzo delle dimensioni di cm 100 x 25 x 10 previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna. Posa in opera delle panchine mediante realizzazione di idonei plinti in cls previo scavo manuale di alloggiamento e successivo reinterro fino a rendere gli stessi invisibili sotto il piano di campagna. Al termine è richiesto il certificato di corretto montaggio e posa in opera.

## **GARANZIA ATTREZZATURE, GIOCHI ED ARREDO URBANO**

La garanzia minima che l'offerente dovrà fornire non deve essere inferiore a 24 mesi con decorrenza dalla data di consegna e relativo collaudo positivo. Sia nel periodo post fine lavori – collaudo che nel periodo di garanzia la ditta fornitrice dovrà, a proprie cure e spese, riparare guasti

o difetti che dovessero verificarsi, senza alcun onere per la Civica Amministrazione incluso il diritto di chiamata. Le ditte aggiudicatarie dovranno altresì garantire per almeno anni 5 dalla scadenza del periodo di garanzia la fornitura di eventuali pezzi di ricambio.

Nel periodo di garanzia dei beni si intende inclusa anche la mano d'opera occorrente per eventuali interventi di riparazione ed assistenza tecnica dovuti a difetti costruttivi riscontrati anche dopo il collaudo. Il regolare collaudo dei prodotti e la dichiarazione di presa in consegna non esonerano comunque l'impresa per eventuali difetti, imperfezioni o difformità rispetto alle caratteristiche tecnico prestazionali previste nel capitolato tecnico, che non siano emersi al momento del collaudo, ma vengano in seguito accertate. La Ditta avrà l'obbligo di effettuare, a proprie cure e spese, tutti i lavori necessari per eliminare difetti, imperfezioni, o difformità entro 20 giorni consecutivi dalla data di ricevimento di richiesta di intervento. In caso di inerzia della ditta, l'amministrazione potrà fare eseguire i necessari interventi, addebitandone il costo alla ditta, salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno.

### **ECODESIGN: DISASSEMBLABILITA'**

Il prodotto deve essere progettato in modo tale da permetterne il disassemblaggio al termine della vita utile, affinché le sue parti e componenti possano essere facilmente separabili e avviati ad operazioni di recupero quali la preparazione per il riutilizzo o il riciclo.

Verifica: L'offerente deve fornire una scheda tecnica esplicativa (schema di disassemblaggio) che specifichi il procedimento da seguire per il disassemblaggio, che deve consentire la separabilità manuale degli elementi costituiti da materiali diversi

### **LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori diversi previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli che si rendessero necessari, si seguiranno le indicazioni dettate dalla normativa vigente al momento dell'esecuzione delle opere.

### **RISPETTO DEI CRITERI AMBIENTALI MINIMI (CAM)**

L'Appaltatore dovrà impegnarsi ad adottare misure per il contenimento dell'impatto ambientale nei propri cantieri e nella fornitura di materiali. A tale proposito, la Ditta è tenuta al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi (CAM) definiti essenzialmente:- nei "Criteri Ambientali Minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici per la gestione dei cantieri della pubblica amministrazione" di cui al D.M. 11 gennaio 2017 (G.U.Serie Generale n. 23 del 28 gennaio 2017);- nei Criteri ambientali minimi per l'affidamento del servizio di progettazione di parchi giochi, la fornitura e la posa in opera di prodotti per l'arredo urbano e di arredi per gli esterni e l'affidamento del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria di prodotti per arredo urbano e di arredi per esterni, pubblicato nella G.U. n. 69 del 22/03/2023 di cui al D.M. 7 febbraio 2023. Una specifica attenzione dovrà essere posta nella gestione delle lavorazioni del cantiere con particolare riferimento :- alla demolizione dei materiali di qualsiasi natura e all'impiego di nuovi materiali ecosostenibili;- allo smaltimento dei materiali di risulta e al loro trasporto;- alla gestione generale del cantiere con riferimento ai rifiuti prodotti, alla qualità dell'aria e al controllo delle emissioni acustiche durante le lavorazioni, alla gestione delle polveri, delle acque e degli scarichi. Uguale considerazione dovrà essere posta nelle



eventuali forniture di arredo urbano, dove saranno privilegiati i prodotti ad alta durabilità, realizzati con materiali quanto possibile di riciclo, presentanti certificazioni e marchi che ne attestino il ridotto impatto ambientale nel loro ciclo di produzione. L'Appaltatore dovrà fornire alla stazione appaltante certificazioni riguardo i prodotti forniti, attestanti l'uso di legno proveniente da foreste eco-gestite, nonché idonee certificazioni riguardanti la gestione dei rifiuti atmosferici, la gestione degli scarti e tutte le certificazioni possedute in merito alla politica ambientale delle aziende fornitrici. I marchi FSC® e PEFC® identificano i prodotti contenenti legno proveniente da foreste gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali, sociali ed economici. La foresta di origine viene controllata e valutata in maniera indipendente in conformità a standard (principi e criteri di buona gestione forestale), stabiliti ed approvati dal Forest Stewardship Council® a.c. tramite la partecipazione ed il consenso delle parti interessate.

## **SMALTIMENTO RIFIUTI**

Tutti i rifiuti dovranno essere smaltiti o portati a recupero secondo la normativa vigente in materia, che ne prevede la tracciabilità. Nel momento in cui dall'attività di manutenzione si producano scarti di diverso genere, intesi come qualsiasi sostanza od oggetto di cui ci si voglia disfare o si abbia l'intenzione o si abbia l'obbligo di disfarsi, provenienti dall'attività di cantiere e di manutenzione, al rifiuto generato andrà attribuita la caratteristica di pericolosità o di non pericolosità, sulla base della conoscenza del processo che ha portato alla produzione del rifiuto e dell'analisi chimico-fisica del rifiuto. In tal caso, l'Aggiudicatario configurandosi come Produttore del rifiuto, essendo la Stazione Appaltante Detentore del rifiuto in quanto proprietaria del bene, avrà l'onere della classificazione in rifiuto non pericoloso o rifiuto pericoloso, secondo il Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), individuandone il codice CER pertinente. L'Aggiudicatario si farà carico, a propria cura e spese, del trasporto del rifiuto dalla struttura della Stazione Appaltante (luogo di produzione dello stesso) sino al sito di smaltimento o di recupero, tramite un apposito mezzo autorizzato dall'Albo Nazionale Gestori Ambientali. I rifiuti dovranno essere avviati allo smaltimento presso smaltitore autorizzato iscritto all'Albo Nazionale Gestori Ambientali, secondo le modalità previste dalla legislazione vigente. In relazione al principio di trasparenza e tracciabilità dei rifiuti l'Aggiudicatario dovrà consegnare al Direttore dei Lavori copia del Contratto copia della documentazione comprovante la corretta gestione e traccia del processo di smaltimento degli agenti estinguenti. Il Direttore dei Lavori si accerterà che alla ricambistica fornita dall'Aggiudicatario faccia riscontro un quantitativo equivalente di rifiuto smaltito o portato a recupero per successive trasformazioni e che l'Aggiudicatario disponga delle autorizzazioni necessarie, in base all'attività che dovrà svolgere. I relativi oneri sono integralmente a carico dell'Aggiudicatario. Il Direttore dei Lavori ha facoltà di valutare e approvare preventivamente ogni intervento di smaltimento.

## **MANUTENZIONE (ARTICOLO APPLICABILE NEL CASO DI OFFERTA MIGLIORATIVA CHE PREVEDA LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DELLA GARANZIA)**

Gli arredi e oggetti di fruizione collocati nell'ambito del contratto dovranno sempre essere in stato di perfetta efficienza, non presentando alcuna rottura, situazione di pericolo e degrado. Eventuali pericoli accertati su strutture gioco, che possono comportare modifiche alle strutture stesse, dovranno essere sistemati dall'Appaltatore e certificati dall'Ente preposto. Tutte le parti scrostate, arrugginite, prive di vernice dovranno essere riverniciate. Ogni rimozione e sostituzione, effettuata

con pezzi originali e certificati, dovrà ovviamente comportare anche la rimozione del preesistente plinto di fondazione e di ogni altro oggetto sia esso in conglomerato cementizio, metallico o di altra natura, preesistente e il ripristino della superficie di posa. L'Appaltatore risulta comunque responsabile della corretta fruibilità e sicurezza degli attrezzature per il gioco. Qualunque struttura gioco non in perfetta efficienza, deve essere considerata elemento costituente pericolo e quindi deve essere prontamente riparata. In alternativa deve esserne impedito l'utilizzo tramite recinzioni provvisorie tenute in continua efficienza. Specificatamente le attrezzature ludiche e i loro componenti, pavimentazioni incluse, devono essere sottoposti a ispezioni e manutenzione secondo le istruzioni del fabbricante con una frequenza non inferiore a quella indicata dal fabbricante. Ogni struttura dovrà essere fornita di una scheda di manutenzione del gioco data dal fabbricante o da richiedere allo stesso a cura dell'Appaltatore. Per la tutta durata del contratto, ogni primavera, l'Appaltatore trasmetterà le schede dei giochi installati relative alle ispezioni controfirmate da un tecnico specializzato di provata esperienza nel settore. Se durante l'ispezione si dovessero accertare difetti gravi che mettono a rischio la sicurezza, questi devono essere corretti entro 48 ore. Se ciò non è possibile, le attrezzature devono essere rese inutilizzabili o rimosse. In caso di rimozione, eventuali ancoraggi o fondazioni rimasti nel terreno devono essere rimossi o protetti con coperture idonee per garantire la sicurezza dell'area. La manutenzione ordinaria delle attrezzature e delle pavimentazioni ludiche ha l'obiettivo di mantenere il livello di sicurezza e di funzione del gioco e comprende sia misure preventive che disciplinari

a) Il serraggio degli elementi di fissaggio;

b) La riverniciatura e il ritrattamento delle superfici; c) La manutenzione di eventuali pavimentazioni ad assorbimento di impatto; d) La lubrificazione dei giunti; e) La marcatura delle attrezzature per indicare un livello di superficie finita per materiali sfusi; f) La pulizia degli arredi posati; g) L'aggiunta di materiali di riporto sfusi (tipo ghiaino, sabbia ecc.) sino al livello corretto; h) La sostituzione degli elementi di fissaggio; i) La saldatura o la risaldatura; j) La sostituzione delle parti usurate o difettose; k) La sostituzione dei componenti strutturali difettosi; l) Altre eventualmente offerte. Le modifiche di parti di una attrezzatura o struttura che potrebbero influire sulla sicurezza essenziale dell'attrezzatura dovrebbero essere effettuate soltanto previa consultazione con il fabbricante o con una persona competente. Rispetto alla manutenzione delle attrezzature gioco l'attività dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1176 e successive modifiche, integrazioni e/o adeguamenti della normativa.

#### **PRONTO INTERVENTO (ARTICOLO APPLICABILE NEL CASO DI OFFERTA MIGLIORATIVA CHE PREVEDA LO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE SUCCESSIVAMENTE AL TERMINE DELLA GARANZIA)**

Il pronto intervento è rappresentato dalle prestazioni d'opera necessarie per far fronte all'eccezionalità imprevista di alcune lavorazioni, non programmabili per propria natura. L'operatività è garantita dalla costante disponibilità, di un Tecnico specializzato di provata esperienza professionale che coordina una squadra costituita da operai opportunamente dotata delle attrezzature necessarie ad attuare gli interventi necessari alla soluzione del problema e/o approntamento delle opere provvisorie utili a garantire la sicurezza dei luoghi. Qualsiasi disfunzione di questo servizio, in quanto finalizzato a garantire la pubblica incolumità, può comportare responsabilità civili e penali che l'Appaltatore si assume integralmente, sollevando l'Amministrazione da qualsiasi conseguenza diretta o indiretta.

## **LAVORI DIVERSI NON SPECIFICATI NEI PRECEDENTI ARTICOLI**

Per tutti gli altri lavori previsti nei prezzi d'elenco, ma non specificati e descritti nei precedenti articoli, nel caso in cui si rendessero necessari, si seguiranno le seguenti prescrizioni: tutte le lavorazioni richieste dovranno essere realizzate a regola d'arte, seguendo le indicazioni esplicitate negli elaborati che compongono il progetto.

## **LIMITAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE**

Oltre al rispetto dei limiti previsti dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i., nei termini previsti nel progetto, comprovati da una specifica dichiarazione di conformità di un tecnico abilitato, ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i., del D.M. LL.PP. 236/89 e del D.P.R. 503/96, le varie parti dell'opera, i singoli componenti e/o materiali, dovranno garantire l'accessibilità, l'adattabilità o la visibilità limitando la presenza di barriere architettoniche. In particolare dovranno essere evitati:-- ostacoli fisici che causino disagio alla mobilità di chiunque ed in particolare di coloro che, per qualsiasi motivo, hanno una capacità motoria ridotta o impedita in forma permanente o temporanea; ostacoli che limitano o impediscono a chiunque la comoda e sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti; la mancanza di segnalazioni e accorgimenti che permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo per chiunque ed in particolare per i non vedenti, per gli ipovedenti e per i sordi. La Direzione dei Lavori raccoglierà in un fascicolo i documenti progettuali più significativi, la dichiarazione di conformità predetta (ed eventuali schede di prodotti) nonché le istruzioni per la manutenzione con modalità e frequenza delle operazioni.